

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Giustizia)

### 59° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 1973

Presidenza del Presidente VIVIANI

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE REDIGENTE

##### Seguito e conclusione della discussione:

« Ordinamento penitenziario » (538) (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 833, 837, 838 e <i>passim</i>
COPPOLA . . . . .	836, 843, 847 e <i>passim</i>
FILETTI . . . . .	842, 843, 847 e <i>passim</i>
FOLLIERI, <i>relatore alla Commissione</i> . . . . .	834 837, 838 e <i>passim</i>
GALANTE GARRONE . . . . .	843, 845, 846 e <i>passim</i>
GATTO Eugenio . . . . .	843
LUGNANO . . . . .	836, 837, 850
MAROTTA . . . . .	847
PENNACCHINI, <i>sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	834, 837, 838 e <i>passim</i>
PETRELLA . . . . .	839, 846, 851
PETRONE . . . . .	840, 843
TEDESCO TATÒ Giglia . . . . .	844, 845

*La seduta ha inizio alle ore 11,35.*

DE CAROLIS, *f.f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

#### IN SEDE REDIGENTE

Seguito e conclusione della discussione del disegno di legge:

« Ordinamento penitenziario » (538) (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento penitenziario », per il quale è stata adottata la procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento.

Comunico che la Commissione bilancio e programmazione ha esaminato il testo in esame e ha trasmesso parere favorevole, ribadendo, però che la spesa deve essere contenuta nei limiti, previsti nel disegno di legge originario, di 700 milioni annui. Inoltre, detta Commissione ha recepito un'indicazione del rappresentante del Ministero del tesoro volta a suggerire che l'ampliamento dell'organico, indicato dall'articolo 83, venga attuato gradualmente nel termine di sette anni anzichè di cinque come

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

59° RESOCONTO STEN. (6 dicembre 1973)

previsto dal nuovo testo elaborato dalla Sottocommissione.

Quando esamineremo gli articoli relativi, terremo conto del suddetto parere.

Riprendiamo la discussione dal punto in cui l'abbiamo interrotta l'ultima volta.

## CAPO VI

## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

## Art. 76.

*(Personale dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena)*

Presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti, oltre al personale previsto dalle leggi vigenti, operano gli educatori per adulti e gli assistenti sociali dipendenti dai centri di servizio sociale previsti dall'articolo 64.

L'amministrazione penitenziaria può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, di personale incaricato giornaliero, entro limiti numerici da concordare, annualmente, con il Ministero del tesoro.

Al personale incaricato giornaliero è attribuito lo stesso trattamento ragguagliato a giornata previsto per il corrispondente personale incaricato.

Per le medesime esigenze di cui al secondo comma del presente articolo l'amministrazione si avvale anche di professionisti esperti in criminologia clinica, in psicologia ed in sociologia, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate.

Il servizio infermieristico degli ospedali psichiatrici giudiziari e delle case di cura e custodia è assicurato mediante l'opera di operai specializzati con la qualifica di infermieri addetti alla cura e alla custodia dei detenuti e degli internati negli ospedali psichiatrici giudiziari e nelle case di cura e di custodia.

A tal fine la dotazione organica degli operai dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo

1971, n. 275, emanato a norma dell'articolo 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è incrementata di 800 unità riservate alla suddetta categoria. Tali unità sono attribuite nella misura di 640 agli operai specializzati e di 160 ai capi operai.

Le modalità relative all'assunzione di detto personale saranno stabilite dal regolamento di esecuzione.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi sembra opportuno menzionare al quarto comma di questo articolo gli esperti in psichiatria, dal momento che non sono più nominati nella proposta di emendamento al primo comma dell'articolo 10. Propongo, dunque di sostituire il quarto comma con il seguente: « Per le medesime esigenze di cui al secondo comma del presente articolo l'amministrazione si avvale anche di professionisti esperti in psicologia, in sociologia, in psichiatria e in criminologia clinica, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate ».

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione*. Sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del Governo.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'articolo 76 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

*(È approvato).*

## Art. 77.

*(Attribuzioni degli assistenti sociali)*

Gli assistenti sociali della carriera direttiva esercitano le attribuzioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 della legge 16 luglio 1962, n. 1085, nell'ambito dei centri di servizio sociale previsti dall'articolo 65 della presente legge o presso gli istituti di prevenzione e di pena.

Gli assistenti sociali della carriera di concetto esercitano le attività indicate nell'articolo 65 della presente legge.

Esercitano opera di vigilanza e assistenza nei confronti dei sottoposti a misure di sicurezza personali non detentive e a misure alternative alla detenzione, prestano, inoltre, assistenza ai dimessi che la richiedono.

(È approvato).

#### Art. 78.

*(Attribuzioni degli educatori)*

Gli educatori partecipano all'attività di gruppo per l'osservazione scientifica della personalità dei detenuti e degli internati e attendono al trattamento rieducativo individuale o di gruppo, coordinando la loro azione con quella di tutto il personale addetto alle attività concernenti la rieducazione.

Essi svolgono, quando sia consentito, attività educative anche nei confronti degli imputati.

Collaborano, inoltre, nella tenuta della biblioteca e nella distribuzione dei libri, delle riviste e dei giornali.

(È approvato).

#### Art. 79.

*(Ruoli organici del personale di servizio sociale e degli educatori)*

La tabella dell'organico del personale della carriera direttiva di servizio sociale, annessa alla legge 16 luglio 1962, n. 1085, è sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge.

Il personale, della carriera direttiva di servizio sociale, oltre alle attribuzioni previste dalla citata legge, coordina e partecipa alle attività di cui all'articolo 65 della presente legge.

Sono istituiti i ruoli organici delle carriere di concetto degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti.

Le dotazioni organiche dei ruoli, di cui al precedente comma, sono stabilite rispetti-

vamente dalle tabelle C e D allegata alla presente legge.

Al personale della carriera direttiva di servizio sociale, qualora sia addetto al servizio sociale per adulti, e al personale delle carriere di concetto degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti si applicano le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e del regolamento degli impiegati civili di ruolo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, e successive modificazioni.

(È approvato).

#### Art. 80.

*(Concorso per esame speciale per l'accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti)*

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero di grazia e giustizia indirà un concorso, per esame speciale, di accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti, istituito dal precedente articolo, nel limite del settanta per cento della complessiva dotazione organica del ruolo stesso.

Tale concorso è riservato, indipendentemente dai limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni per l'accesso agli impieghi dello Stato, a coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono attività, con carattere continuativo da almeno un anno, a qualunque titolo, di assistente sociale presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti o presso i Consigli di patronato e siano forniti di diploma di istituto di istruzione di secondo grado nonchè di certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale, istituita o autorizzata a

norma di legge. Possono partecipare al concorso anche gli assistenti sociali che oltre al possesso di tutti i requisiti di cui sopra siano stati immessi nel ruolo del servizio sociale per i minorenni per effetto del concorso a 160 posti di assistente sociale, di cui al decreto ministeriale 21 giugno 1971.

Il concorso consiste in una prova orale avente per oggetto le seguenti materie.

- 1) teoria e pratica del servizio sociale;
- 2) psicologia;
- 3) nozioni di diritto e procedura penale;
- 4) regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena.

La commissione esaminatrice è presieduta dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena o dal magistrato che ne fa le veci ed è composta dai seguenti membri:

un magistrato di Corte d'appello addetto alla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena;

un docente universitario in neuropsichiatria o in psicologia o in criminologia o in antropologia criminale;

un ispettore generale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

un docente di materie di servizio sociale.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato del ruolo amministrativo della carriera direttiva della detta amministrazione con qualifica non inferiore a direttore alla seconda classe di stipendio (ex coefficiente 257).

La prova si considera superata dai candidati che avranno riportato un punteggio non inferiore ai sei decimi.

I vincitori del concorso sono nominati:

a) alla prima classe di stipendio della qualifica di assistente sociale se abbiano prestato servizio continuativo ai sensi del secondo comma del presente articolo per almeno due anni;

b) alla seconda classe di stipendio della qualifica di assistente sociale se abbiano

prestato tale servizio per almeno quattro anni;

c) alla terza classe di stipendio della qualifica di assistente sociale se abbiano prestato tale servizio per almeno otto anni.

Nei confronti di coloro che sono inquadrati nella prima o nella seconda classe di stipendio, ai sensi del comma precedente, gli anni di servizio di assistente sociale prestato in modo continuativo, ai sensi del secondo comma del presente articolo, oltre i limiti rispettivi di due e quattro anni sono computati ai fini dell'inquadramento nella classe di stipendio immediatamente superiore.

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina i vincitori del concorso hanno facoltà di chiedere il riscatto degli anni di servizio prestato ai sensi del secondo comma del presente articolo, ai fini del trattamento di quiescenza e della indennità di buonuscita.

**LUGNANO**. Faccio osservare che, a proposito del penultimo comma, sarebbe opportuno introdurre anche un riconoscimento per coloro che già appartenenti alla terza classe di stipendio hanno prestato servizio per più di otto anni. Non mi sembra, infatti giusto che persone, le quali abbiano prestato anche 15 o 20 anni di servizio continuativo conseguano lo stesso trattamento di persone che pur avendo superato un certo limite non arrivano a quel numero di anni.

L'articolo dovrebbe, dunque, essere ristrutturato in questo senso.

**COPPOLA**. Comprendo lo spirito dell'osservazione e ritengo che una modifica in tal senso sarebbe anche un atto di giustizia. Prego, però il senatore Lugnano di considerare che rappresenterebbe un aumento di spesa e che comporterebbe un ritardo per l'approvazione del disegno di legge. Si potrebbe trovare il modo per sollecitare il Governo a tener conto dell'osservazione senza ricorrere alla presentazione formale di un emendamento.

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

59° RESOCONTO STEN. (6 dicembre 1973)

LUGNANO. Ritengo che questa sia una posizione giusta e che possa essere esaminata. Dico, in sostanza, che non sarebbe equo che chi ha prestato dodici, tredici, quattordici anni di servizio o anche di più si vedesse negato il riconoscimento di questi anni.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Diciamo che gli anni prestati oltre i due o i quattro, relativi alla prima e alla seconda classe di stipendio, sono computati ai fini dell'inquadramento nelle classi di stipendio immediatamente superiori. Non è questo ciò che lei vuole?

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Vorrei dire al senatore Lugnano che in ordine a questa sistemazione del personale già in servizio vi è stato un lungo scambio di opinioni presso il Ministero di grazia e giustizia. In una delle ultime sedute il dottor Di Gennaro ci dette notizia che i rappresentanti sindacali della categoria avevano accettato quanto stabilito nel disegno di legge, perchè si erano convinti che era il massimo che si poteva ottenere.

Credo, quindi, che sia opportuno lasciare l'articolo così com'è stato presentato e che eventualmente, qualora in sede di applicazione del provvedimento abbiano a verificarsi squilibri e disfunzioni, si provvederà con una legge a parte. Oltre il fatto che il principio è stato già accettato dai rappresentanti sindacali, è anche da considerare l'obiezione fondamentale che dovremmo rimettere gli atti alla Commissione bilancio, competente per il parere, il che ci porterebbe ancora più lontani dall'approvazione definitiva del provvedimento.

LUGNANO. Sono sensibile ad una situazione del genere e chiedo che venga momentaneamente accantonato l'articolo 80.

PRESIDENTE. Accantoniamo l'articolo 80 e passiamo al successivo, di cui do lettura:

## Art. 81.

*(Personale per gli uffici di sorveglianza)*

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, sarà determinato il contingente dei magistrati e del personale di cui all'articolo 63 da assegnare a ciascun ufficio di sorveglianza nei limiti delle attuali complessive dotazioni organiche.

*(È approvato).*

## Art. 82.

*(Norme di esecuzione)*

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sarà emanato il regolamento di esecuzione. Per quanto concerne la materia della istruzione negli istituti di prevenzione e di pena il regolamento di esecuzione sarà emesso di concerto anche con il Ministro della pubblica istruzione.

Fino all'emanazione del suddetto regolamento restano applicabili, in quanto non incompatibili con le norme della presente legge, le disposizioni del regolamento vigente.

Entro il termine indicato nel primo comma dovranno essere emanate le norme che disciplinano l'ingresso in carriera del personale di concetto dei ruoli degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti.

*(È approvato).*

## Art. 83.

*(Attuazione dei ruoli del personale)*

L'istituzione dei ruoli organici del personale direttivo e di concetto di servizio sociale per adulti, e la istituzione del ruolo organico della carriera di concetto degli educatori per adulti e l'ampliamento del ruolo degli operai specializzati addetti agli ospi-

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

59° RESOCONTO STEN. (6 dicembre 1973)

dali psichiatrici e alle case di cura e di custodia, previsti dalla presente legge, saranno attuati progressivamente nel termine di un quinquennio.

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, valutato in lire 700 milioni per l'esercizio 1974, si provvede mediante riduzioni degli stanziamenti iscritti al capitolo 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i suddetti esercizi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. In base al parere espresso dalla Commissione bilancio, propongo di sostituire, nel primo comma, le parole « nel termine di un quinquennio », con le altre: « entro un periodo di sette anni ».

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore, tendente a sostituire le parole « nel termine di un quinquennio » con le altre « entro un periodo di sette anni ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 83, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Accantoniamo temporaneamente l'articolo 84, che dovrà essere eventualmente rivisto a seguito di successive modifiche da approvarsi e passiamo all'esame delle allegate Tabelle, di cui do lettura:

TABELLA A

## SEDI E GIURISDIZIONI DEGLI UFFICI DI SORVEGLIANZA

ANCONA - Tribunali di Ancona, Pesaro, Urbino.

MACERATA - Tribunali di Macerata, Ascoli Piceno, Camerino, Fermo.

BARI - Tribunali di Bari, Trani.

LUCERA - Tribunali di Lucera, Foggia.

BOLOGNA - Tribunali di Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna, Rimini.

MODENA - Tribunale di Modena.

REGGIO EMILIA - Tribunali di Reggio Emilia, Parma, Piacenza.

BRESCIA - Tribunali di Brescia, Bergamo, Crema.

MANTOVA - Tribunali di Mantova, Cremona.

CAGLIARI - Tribunali di Cagliari, Oristano.

NUORO - Tribunali di Nuoro, Lanusei.

SASSARI - Tribunali di Sassari, Tempio Pausania.

CALTANISSETTA - Tribunali di Caltanissetta, Enna, Nicosia.

CATANIA - Tribunali di Catania, Caltagirone.

SIRACUSA - Tribunali di Siracusa, Ragusa, Modica.

CATANZARO - Tribunali di Catanzaro, Crotona, Nicastro, Vibo Valentia.

COSENZA - Tribunali di Cosenza, Rossano, Castrovillari, Paola.

REGGIO CALABRIA - Tribunali di Reggio Calabria, Locri, Palmi.

FIRENZE - Tribunali di Firenze, Arezzo, Prato.

SIENA - Tribunali di Siena, Grosseto, Montepulciano.

LIVORNO - Tribunale di Livorno.

PISA - Tribunali di Pisa, Lucca, Pistoia.

GENOVA - Tribunali di Genova, Chiavari, Imperia, San Remo, Savona.

APUANIA MASSA - Tribunali di Apuania Massa, La Spezia.

L'AQUILA - Tribunali di L'Aquila, Avezzano, Lanciano, Sulmona.

Segue TABELLA A

PESCARA - Tribunali di Pescara, Chieti, Teramo, Vasto.  
 LECCE - Tribunali di Lecce, Brindisi, Taranto.  
 MESSINA - Tribunali di Messina, Mistretta, Patti.  
 MILANO - Tribunali di Milano, Lodi, Monza.  
 PAVIA - Tribunali di Pavia, Vigevano, Voghera.  
 VARESE - Tribunali di Varese, Busto Arsizio, Como, Lecco, Sondrio.  
 NAPOLI - Tribunali di Napoli, Ariano Irpino, Avellino, Benevento.  
 CAMPOBASSO - Tribunali di Campobasso, Isernia, Larino.  
 SALERNO - Tribunali di Salerno, Sant'Angelo dei Lombardi, Vallo della Lucania.  
 SANTA MARIA CAPUA VETERE - Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.  
 PALERMO - Tribunali di Palermo, Termini Imerese.  
 AGRIGENTO - Tribunali di Agrigento, Sciacca.  
 TRAPANI - Tribunali di Trapani, Marsala.  
 PERUGIA - Tribunali di Perugia, Orvieto.  
 SPOLETO - Tribunali di Spoleto, Terni.

POTENZA - Tribunali di Potenza, Lagonegro, Sala Consilina.  
 MATERA - Tribunali di Matera, Melfi.  
 ROMA - Tribunali di Roma, Latina, Velletri, Civitavecchia.  
 FROSINONE - Tribunali di Frosinone, Casinò.  
 VITERBO - Tribunali di Viterbo, Rieti.  
 TORINO - Tribunali di Torino, Asti, Pinerolo.  
 ALESSANDRIA - Tribunali di Alessandria, Acqui, Tortona.  
 NOVARA - Tribunali di Novara, Aosta, Biella, Verbania.  
 VERCELLI - Tribunali di Vercelli, Casale Monferrato, Ivrea.  
 CUNEO - Tribunali di Cuneo, Mondovì, Saluzzo, Alba.  
 TRENTO - Tribunali di Trento, Bolzano, Rovereto.  
 TRIESTE - Tribunale di Trieste.  
 GORIZIA - Tribunali di Gorizia, Pordenone, Tolmezzo, Udine.  
 VENEZIA - Tribunali di Venezia, Belluno, Treviso.  
 PADOVA - Tribunali di Padova, Rovigo, Bassano del Grappa.  
 VERONA - Tribunali di Verona, Vicenza.

P E T R E L L A . Richiamandomi ad una indicazione data dal collega Sabadini, mi permetto di proporre un emendamento tendente ad istituire un nuovo ufficio di sorveglianza con sede a Forlì avente giurisdizione sui territori dei tribunali di Forlì, Ravenna e Rimini.

P R E S I D E N T E . Mi sembra che questo comporti un aumento di spesa.

P E T R E L L A . In effetti, coprire tutta questa fascia di tribunali attraverso un solo ufficio di sorveglianza con sede a Bologna, è un compito piuttosto pesante; mi sembra, invece, più razionale scindere l'uffi-

cio di sorveglianza con sede a Bologna creandone un altro a Forlì.

P R E S I D E N T E . Non c'è dubbio; però si crea un altro ufficio e ciò comporta un aumento di spesa.

P E T R E L L A . A questo ufficio non è che si faccia fronte con il personale di cui abbiamo previsto l'assunzione con l'aumento dell'organico: è lo stesso ufficio del Tribunale che deve provvedere con i suoi magistrati. Mandando in giro un solo giudice di sorveglianza, da Bologna fino a Rimini, credo che tutto sommato forse lo Stato ci rimetta.

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

59° RESOCONTO STEN. (6 dicembre 1973)

**PRESIDENTE.** Qual è il parere del relatore?

**FOLLIERI**, *relatore alla Commissione.* Vorrei sapere se la creazione di un altro ufficio non comporta un aumento di spesa: è questo il problema.

**PETRONI.** Vorrei fare un'osservazione per quanto riguarda le sedi in Lucania. Il fatto che Sala Consilina faccia carico alla sede di Potenza poteva avere una sua logica precedentemente, in quanto il Tribunale di Sala Consilina dipendeva dalla Corte d'appello di Potenza, ma non ora che dipende da un'altra corte d'appello. Poichè giustamente non si è voluto che il giudice di sorveglianza di Matera avesse giurisdizione solo su questo tribunale, la logica, date le distanze e la migliore facilità di comunicazioni, avrebbe dovuto indurre a stabilire che il giudice di Potenza avesse giurisdizione sul tribunale di Melfi e quello di Matera sul tribunale di Sala Consilina. In tal senso presenterò un emendamento.

**FOLLIERI**, *relatore alla Commissione.* Mi dichiaro contrario all'emendamento proposto dal senatore Petrella, perchè esso comporta un aumento di spesa, e invece favorevole a quello proposto dal senatore Petrone, in quanto esso non istituisce alcuna nuova sede e quindi non comporta aumento di spesa.

**PENNACCHINI**, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Invito gli onorevoli commissari ad una estrema cautela nel proporre emendamenti su questa tabella. Innanzi tutto, anche se è esatto che sotto il profilo formale quello proposto dal senatore Petrone non reca aumento di spesa perchè il numero complessivo dei magistrati e dei funzionari non varia, sotto quello sostanziale un certo aumento, sia pure di lieve entità, sussiste ugualmente data la necessità dell'attrezzatura di nuovi uffici. Occorre comunque tener presente che i criteri con i quali sono stati scelti i tribunali da aggregare al centro principale ai fini della

istituzione degli uffici di sorveglianza obbediscono a ragioni non soltanto di ordine funzionale, per cui si è cercato di aggregare i tribunali più vicini, ma anche a criteri quantitativi e qualitativi in relazione al carico di incombenze che si è previsto per ciascuna sede. A me pare che non si dovessero seguire altri criteri pur sempre — sia detto senza offesa per nessuno — di natura campanilistica. Non dimentichiamo poi che — poichè il provvedimento deve essere ancora approvato dalla Camera dei deputati — se si dovesse modificare la tabella in base a criteri di questo genere, si andrebbe inevitabilmente incontro a nuove modifiche nell'altro ramo del Parlamento, con gravi conseguenze per quanto riguarda la necessaria celerità dell'approvazione dell'ordinamento penitenziario.

Pertanto, pur redendomi conto della validità delle osservazioni prospettate dai senatori Petrone e Petrella, debbo dichiararmi contrario ai due emendamenti.

**PRESIDENTE.** Alla tabella A il senatore Petrella ha presentato un emendamento tendente ad istituire un nuovo Ufficio di sorveglianza con sede a Forlì, Ravenna e Rimini. A questo emendamento si sono dichiarati contrari il Governo e il relatore.

Lo metto ai voti.

(*Non è approvato*).

Il senatore Petrone ha presentato un emendamento sostitutivo delle giurisdizioni degli Uffici di sorveglianza di Potenza e Matera:

« Potenza: Tribunali di Potenza, Lagonegro, Melfi. Matera: Tribunali di Matera, sala Consilina ».

All'emendamento il Governo si è dichiarato contrario e il relatore favorevole.

Lo metto ai voti.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti la tabella A.

(*È approvata*).



TABELLA B

RUOLO ORGANICO  
DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

PERSONALE DIRIGENTE

Qualifica	Livello di funzioni	Funzione	Posti in funzione
Dirigente superiore	D	Ispettore generale per i servizi sociali	6
Primo dirigente	E	Direttore di centro di servizio sociale	12
			<u>18</u>

PERSONALE DIRETTIVO

Qualifica	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica
Direttore aggiunto di centro di servizio sociale	530	—	18
	487	7	
	455	5	
	426	5	
	387	2	
Direttore di sezione	307	—	52
Consigliere	257	4	<u>70</u>
	190	6 mesi	

(È approvata).

TABELLA C

PER ADULTI DELLA CARRIERA DI CONCETTO

Parametro	Qualifica	Organico
370	Educatore capo . . . . .	41
297	Educatore principale . . . . .	185
255		
218	Educatore . . . . .	184
178		
160		
		<u>410</u>

(È approvata).

TABELLA D

RUOLO ORGANICO DEGLI ASSISTENTI SOCIALI PER ADULTI DELLA CARRIERA DI CONCETTO

Parametro	Qualifica	Organico
370	Assistente sociale capo . . . . .	37
297	Assistente sociale principale . . . . .	167
255		
218	Assistente sociale . . . . .	166
178		
160		
		<u>370</u>

(È approvata).

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

59° RESOCONTO STEN. (6 dicembre 1973)

Passiamo ora all'esame degli articoli accantonati, dei quali do lettura nel testo proposto dalla Sottocommissione:

Art. 21.

(Commissione per la determinazione delle mercedi)

Le mercedi per ciascuna categoria di lavoratori in relazione alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto sono equitativamente stabilite in misura non inferiore ai due terzi delle tariffe sindacali da una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.

Segretario della commissione è il direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.

La medesima commissione determina il trattamento economico dei tirocinanti.

F I L E T T I. Poichè nell'articolo non si parla soltanto dell'organo che deve determinare le mercedi, ma si stabilisce anche il *quantum* delle stesse, è necessario, a mio avviso, modificare la rubrica, sostituendo l'attuale con « Determinazione delle mercedi ». In tal senso presento un emendamento.

F O L L I E R I, *relatore alla Commissione*. Mi dichiaro favorevole a questo emendamento.

P E N N A C C H I N I, *sottosegretario di stato per la grazia e giustizia*. Anche il Governo si dichiara favorevole.

P R E S I D E N T E. Il senatore Filetti ha presentato il seguente emendamento sostitutivo delle parole della rubrica con le

seguenti: « Determinazione delle mercedi », al quale si sono dichiarati favorevoli il relatore e il Governo.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

F O L L I E R I, *relatore alla Commissione*. Desidero illustrare le modifiche introdotte dalla Sottocommissione al testo originario dell'articolo 21. Si è osservato che una commissione a livello nazionale non poteva essere in grado di valutare la capacità e il rendimento dei detenuti nelle varie carceri del territorio del paese e che pertanto era preferibile riferirsi a criteri obiettivi invece che alla capacità e al rendimento. Di conseguenza la Sottocommissione ha sostituito la frase « In relazione al tipo di lavoro, alla capacità e al rendimento del detenuto » con l'altra « In relazione alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto ».

P E N N A C C H I N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. In questo modo però non si ha nessuna differenziazione tra la mercede del detenuto che non ha nessuna capacità e nessun rendimento e del detenuto che ha capacità e rendimento

F O L L I E R I, *relatore alla Commissione*. La Sottocommissione ha però ritenuto che non si possa stabilire una mercede differenziata se il lavoro è identico, a seconda del luogo dove si svolge. È stato fatto presente infatti che se, per esempio, si sapesse che nelle carceri di Milano il detenuto riceve una mercede maggiore, vi sarebbe una pressante richiesta di trasferimento verso quelle carceri.

P E N N A C C H I N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Su questo sono d'accordo. Ma il punto importante a me pare un altro: noi dobbiamo cercare di fornire lavoro ai detenuti e il fatto di riportare una certa mercede al rendimento e alla capacità sarebbe stato di stimolo e di incitamento al lavoro. Perciò il fatto di ap-

2<sup>a</sup> COMMISSIONE59<sup>e</sup> RESOCONTO STEN. (6 dicembre 1973)

piattirla allo stesso livello è, secondo me, un errore; però, se la Commissione ritiene nella sua responsabilità di adottare questo criterio, non insisto su una diversa formulazione dell'articolo.

GALANTE GARRONE. Poiché l'onorevole Sottosegretario si è rimesso alla Commissione non ripeterò le altre ragioni che sono state addotte in sede di Sottocommissione a sostegno della modifica proposta.

GATTO EUGENIO. Nel considerare il testo di questo articolo mi viene alla mente un grosso problema sorto al tempo dell'impero romano quando, ad un certo momento, gli uomini liberi si trovavano in difficoltà e non riuscivano a trovare lavoro per la concorrenza del lavoro meno retribuito degli schiavi. Voglio dire che una remunerazione inferiore a quella sindacale per il lavoro carcerario può determinare pericolosi presupposti permettendo il formarsi di una posizione concorrenziale del lavoro dei detenuti rispetto a quello degli altri lavoratori. A mio giudizio il lavoro dovrebbe essere pagato generalmente a tariffa sindacale e si dovrebbe dare un certo potere — direi ampio — alle commissioni di adeguare a seconda della resa e delle possibilità dei detenuti, gli stipendi stessi in considerazione del fatto che spesso si tratta di un lavoro forzoso e di gente che si trova in una fase di conversione delle proprie attività. In altri termini non mi preoccuperei tanto che il detenuto abbia meno del lavoratore libero in quanto detenuto, ma mi preoccuperei di più della concorrenza che un lavoro meno retribuito può fare al lavoratore libero e quindi sarei favorevole alla parità sindacale sia pure con larga possibilità delle commissioni per la determinazione delle mercedi in relazione alla resa e alle attitudini del detenuto.

FILLETTI. Mi sembra che la riduzione della mercede « in misura non inferiore ai due terzi delle tariffe sindacali » sia da condividere anche perchè la Com-

missione può determinarla anche in misura maggiore, fino a raggiungere la retribuzione sindacale. È da osservare per altro che all'articolo 2 si è previsto che tutte le spese sono a carico dello Stato; di ciò beneficia ciascun detenuto ed è quindi opportuno tenerne conto anche in sede di determinazione della mercede. Mi sembra che desti qualche perplessità l'aver tolto il riferimento alla capacità e al rendimento in quanto una commissione centrale non può determinare una retribuzione unica per tutta una serie di soggetti che possono avere capacità e rendimenti profondamenti diversi. Questa Commissione evidentemente non può occuparsi dei casi specifici e allora dovremmo prevedere un altro criterio per stabilire, nell'ambito di quanto deciso dalla commissione centrale, la retribuzione da corrispondere al singolo detenuto in relazione alla sua capacità e al rendimento.

COPPOLA. La formulazione dell'attuale testo dell'articolo 21 è il frutto di una lunghissima e tormentata discussione. La Sottocommissione ha ritenuto che la modifica proposta obiettivizzasse al massimo la determinazione della mercede dei detenuti. Le decisioni qui riferite sono state prese tutte abbondantemente all'unanimità in considerazione anche che il limite dei due terzi delle tariffe sindacali, come ha già osservato il collega Filetti, rappresenta solo un *plafond*.

PETRONE. La soppressione dell'inciso non cambierebbe nulla. Il salario potrà sempre essere superiore e non inferiore ai due terzi delle tariffe sindacali. La Commissione potrà stabilire un trattamento differenziato dai due terzi al cento per cento.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ma in base a che cosa? In base al rendimento e alla capacità.

PETRONE. È già nella legge.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non è

2ª COMMISSIONE

59° RESOCONTO STEN. (6 dicembre 1973)

vero, con la modifica proposta si elimina la possibilità di un trattamento differenziato.

TEDESCO TATÒ GIGLIA. Da un punto di vista strettamente sindacale mi sembra giusta l'osservazione del Sottosegretario nel senso che questa impostazione di fatto vanifica qualsiasi valore soggettivo alla professionalità e aggancia la retribuzione ad un principio di *job valuation*. Io non credo però che il problema sia risolvibile per cui ritengo che la soluzione trovata dalla Sottocommissione, se anche non rispetta tutte le esigenze, sia ottimale e comunque la più oggettiva possibile almeno dal punto di vista della classificazione delle retribuzioni. Certo è che dal punto di vista dei singoli soggetti comporterà delle ingiustizie, perchè una persona potrà essere addetta, non per sua volontà ma perchè impossibilitato a svolgere il suo lavoro, ad una occupazione meno qualificata e quindi sarà meno retribuita, ma per questo non credo ci sia soluzione. Per questi motivi sono favorevole al mantenimento del testo proposto dalla Sottocommissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 21 di cui do nuova lettura:

Art. 21.

*(Determinazione delle mercedi)*

Le mercedi per ciascuna categoria di lavoratori in relazione alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto sono equitativamente stabilite in misura non inferiore ai due terzi delle tariffe sindacali da una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante dei ministeri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.

Segretario della commissione è il direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti della

direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.

La medesima commissione determina il trattamento economico dei tirocinanti.

*(È approvato).*

Art. 12.

*(Individualizzazione del trattamento)*

Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto.

Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisio psichiche e le altre cause del disadattamento sociale. L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa.

Per ciascun condannato o internato, in base ai risultati dell'osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo da effettuare ed è compilato il relativo programma, che è integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione.

Per l'osservazione e il trattamento, l'amministrazione penitenziaria, oltre che del proprio personale, deve avvalersi dell'opera di specialisti in psicologia o in psicopatologia ed in sociologia.

Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati giudiziari e biografici, nella cartella personale, nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati.

Deve essere favorita la collaborazione dei condannati e degli internati alle attività di osservazione e di trattamento.

*(È approvato).*

Passiamo ora all'esame dell'articolo 40.

Leggo il testo inviato alla Sottocommissione, pregando il relatore di leggerci poi il testo definitivamente approvata dalla medesima.

## Art. 40.

Non possono essere effettuati trasferimenti se non per gravi e comprovati motivi di sicurezza o per esigenze dell'istituto sentito il parere del magistrato di sorveglianza. Le traduzioni dei detenuti e degli internati adulti vengono eseguite nel tempo più breve possibile dall'arma dei carabinieri e dal corpo di pubblica sicurezza, con le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti e, se trattasi di donne, con l'assistenza di personale femminile.

Nell'esecuzione dei trasferimenti sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonchè per ridurre i disagi.

I detenuti e gli internati debbono essere trasferiti con il bagaglio personale e con almeno parte del loro peculio.

Nei casi indicati dai regolamenti è consentito l'uso di abiti civili.

Nelle traduzioni è consentito solo l'uso di manette tranne che ragioni di sicurezza impongano l'uso di altri mezzi.

**GALANTE GARRONE.** E i trasferimenti per motivi di studio e di salute?

**PRESIDENTE.** Li ritroviamo nell'articolo 13; comunque, prego il relatore di precisare opportunamente questo punto.

**GALANTE GARRONE.** Abbiamo fatto una lunga discussione su questo punto, arrivando alla conclusione di favorire i trasferimenti tutte le volte che questi siano motivati dal desiderio del detenuto di raggiungere un luogo più vicino ai suoi congiunti, oppure, indipendentemente da ciò, dal desiderio legittimo del detenuto di raggiungere una sede per lui più adatta per ragioni di studio e di salute. Le ragioni di studio sono così importanti e il Ministro di grazia e giustizia ha dato, in passato, prova di tanta sensibilità verso questo principio.

**TEDESCO TATÒ GIGLIA.** Io trovo le due esigenze collegate, ma differenti.

Vi è una esigenza di destinazione iniziale, per cui, a mio giudizio, è necessario farne menzione all'articolo 13. Ma indipendentemente da questa, occorre anche una indicazione relativa ai trasferimenti perchè si tratta di una modifica di situazioni oggettive e soggettive del detenuto; quindi bisogna contemplare questo punto sia all'articolo 13 che all'articolo 40, eventualmente facendo riferimento, nel secondo, al primo.

**GALANTE GARRONE.** Si potrebbe dare lettura del testo approvato ieri mattina dalla Sottocommissione?

**FOLLIERI, relatore alla Commissione.** L'articolo 40 approvato dalla Sottocommissione è il seguente:

## Art. 40.

*(Trasferimenti e traduzioni)*

Devono essere favoriti i trasferimenti in istituti prossimi ai luoghi di residenza dei condannati e degli internati od anche, per motivi di studio o di salute, in altre località.

Fuori di quanto previsto dal precedente comma non possono essere effettuati trasferimenti se non per gravi e comprovati motivi di sicurezza o per esigenze dell'istituto, sentito il parere del magistrato di sorveglianza.

I detenuti e gli internati debbono essere trasferiti con il bagaglio personale e con almeno parte del loro peculio.

Le traduzioni dei detenuti e degli internati adulti vengono eseguite, nel tempo più breve possibile, dall'Arma dei carabinieri e dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, con le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti e, se trattasi di donne, con l'assistenza di personale femminile.

Nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonchè per ridurre i disagi. È consentito solo l'uso di manette tranne che ragioni di sicurezza impongano l'uso di altri mezzi. Nei casi indicati dal regolamento è consentito l'uso di abiti civili.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole al testo dell'articolo 40 così formulato, salvo per quanto riguarda un punto, per il quale preannuncia una opposizione drastica, sino a rivedere, eventualmente, le forme di lettura del disegno di legge, nel caso che l'emendamento che il Governo presenterà non venisse accolto, e che comunque si riserva di sostenere in tutte le sedi competenti, ivi compresa la Camera.

L'opposizione del Governo si riferisce all'inciso in base al quale, pur accettando i criteri che sono « semplici » per quanto riguarda la determinazione del luogo di residenza, mentre diventano « gravi e comprovati » quando si tratta di trasferimenti, i trasferimenti stessi siano subordinati al parere del giudice di sorveglianza.

Il responsabile dell'ordine pubblico nelle carceri di fronte al Paese e di fronte al Parlamento è il Ministro di grazia e giustizia e non il giudice di sorveglianza. L'esperienza ci dice che tante rivolte, tante sommosse, tante agitazioni si possono reprimere nella maniera più efficace soltanto disponendo l'immediato trasferimento di determinati focolai d'infezione che, se dovessero permanere, sarebbero causa di enormi guai morali e materiali in tutte le carceri italiane. Non è assolutamente possibile che questi trasferimenti siano non solo subordinati al parere del giudice di sorveglianza, ma che si debba attendere questo parere — regolato come l'abbiamo regolato — prima di poterli fare. Vi ricordo che il trasferimento intanto è opportuno ed efficace, in quanto sia immediato e tempestivo. Ecco perchè il Governo propone la soppressione dell'inciso « sentito il giudice di sorveglianza » e si riserva di precisare il suo atteggiamento in ordine alla prosecuzione dei lavori a seguito dell'esito di questa votazione. È vero che il parere del giudice di sorveglianza non è vincolante ma è per noi obbligatorio e pertanto non possiamo effettuare nessun trasferimento, se prima non abbiamo « sentito » il magistrato, il quale può essere reperibile, come può non esserlo, mentre il Governo ha necessità, come re-

sponsabile dell'ordine pubblico e del sistema carcerario, di disporre (e le rivolte e le sommosse mi sembra bene che siano « gravi e comprovati motivi ») immediatamente che individui sempre ben conosciuti siano trasferiti, pena l'esplosione delle carceri italiane. Su tale questione che non è puramente formale, ma di attribuzione di responsabilità, il Governo non può transigere: se gli date una responsabilità, non potete non dargli anche mezzi corrispondenti per le sue azioni.

Ne faccio una questione di importanza relevantissima ed è questo il motivo per cui sono stato costretto a dire quello che ho detto in ordine alla prosecuzione dei lavori.

GALANTE GARRONE. A titolo personale dichiaro di accettare l'emendamento proposto dal sottosegretario Pennacchini, anche perchè penso che nella realtà di questa nuova organizzazione che andiamo creando, i giudici di sorveglianza non sono più a portata di mano come lo erano prima, anche per il loro ridotto numero.

Perciò, sia per le considerazioni dell'onorevole Pennacchini che per quelle che ho testè aggiunto, ritengo si possa sopprimere l'inciso, così come proposto dal Governo. Ma soprattutto perchè, parliamoci chiaro, di fronte alla possibilità di un mutamento di rito, è opportuno essere remissivi su questo punto. Per parte mia, comunque, salvo quanto decideranno i rappresentanti degli altri Gruppi, aderisco all'emendamento proposto dal Governo.

PETRELLA. Si potrebbe discutere più civilmente, senza usare il tono della minaccia che, anche a voler essere condiscendenti, renderebbe amara la decisione di remissione in Aula del disegno di legge.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Senatore Petrella, a me questi rimproveri non li può fare...

PETRELLA. Comunque, superiamo il fatto della forma e guardiamo alla sostan-

za della questione. Il riferimento al giudice di sorveglianza è stato introdotto per ovviare all'eccessivo uso del trasferimento punitivo, anzi in sede di Sottocommissione si voleva fare anche di più e cioè si voleva affidare la decisione a detto giudice, il quale, però, non è responsabile politicamente come lo è il Governo ed allora si è preferito decidere nel senso indicato. Io, però, potrei suggerire un altro emendamento che introducesse un controllo successivo di legittimità in caso di reclamo. L'Amministrazione non ha nulla da temere da un controllo del genere, anzi ne verrebbe rafforzata. Potremmo tentare di individuare una formula con questo contenuto.

**M A R O T T A**. Non voglio creare difficoltà per ovvie ragioni che non sto a spiegare, ma non posso fare a meno di dichiarare che non ammetto che un giudice sia irreperibile. Il giudice è un impiegato che è al servizio della giustizia dalla mattina alla sera. Se ammettessimo il principio di una possibile non collaborazione del giudice tanto varrebbe stabilire una sanzione in caso di irreperibilità onde evitare il verificarsi di una tale ipotesi. Preferirei, comunque, che si ricorresse ad altre giustificazioni, ad altri motivi, e che non si parlasse più di irreperibilità del giudice.

**P E N N A C C H I N I**, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Desidero replicare, con molta affabilità, al senatore Petrella che se ho un po' calcato la mano è stato anzitutto per lealtà nei confronti della Commissione e poi per richiamare l'attenzione della stessa Commissione sulla estrema gravità dell'emendamento; voglio dire che non l'ho fatto con scopi minatori, non è nella mia indole assumere atteggiamenti di questo genere, rispettoso come sono della sovrana volontà del Parlamento. Se mi consente, senatore Petrella, il presupposto da cui lei parte non dico che offende, ma mette in condizioni disagiati il rappresentante politico del Dicastero perchè, in poche parole, sta a significare che non ci si fida di lui. Ogni timore dovrebbe, d'al-

tra parte, essere fugato dall'accettazione della dizione « gravi e comprovati motivi »; infatti, ho già dato per scontato, accettandola, che il legislatore ha bisogno di essere convinto che il Ministro non può arbitrariamente decidere i trasferimenti. Credo che questo dovrebbe soddisfare le preoccupazioni del senatore Petrella, il quale nel suo tentativo di conciliazione propone una forma di successivo controllo da parte del magistrato di sorveglianza sull'atto e sulla deliberazione del Ministro. Ora, a parte la superficialità di un controllo successivo per i motivi detti precedentemente, il senatore Petrella deve ammettere che il Ministro, il quale risponde sempre di ogni suo atto, a differenza del giudice di sorveglianza, può essere a conoscenza di motivi gravi e comprovati di cui il giudice di sorveglianza non è a conoscenza o è opportuno che lo sia. Ecco perchè non si può affidare al giudice di sorveglianza la decisione ultima su un provvedimento motivato da determinate ragioni che, in taluni casi, possono o debbono sfuggire alla cognizione di detto giudice. Sono dolente di non poter aderire alla formula conciliativa suggerita, ma spero che il senatore Petrella voglia tenere conto, oltre che della struttura del nostro sistema, anche dei motivi or ora addotti.

All'osservazione del senatore Marotta rispondo che avendo applicato al giudice di sorveglianza la responsabilità di quattro o cinque tribunali non possiamo pretendere che sia a disposizione immediata del Ministro; vi sono motivi di ubicazione e di ubiquità che riguardano il giudice come tutti i mortali.

**M A R O T T A**. Sostituiamolo con un altro magistrato.

**P E N N A C C H I N I**, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Allora scardiniamo il sistema. Ecco perchè sono costretto ad insistere sul mio emendamento.

**F I L E T T I**. Condivido pienamente i motivi che legittimano la richiesta di sopprimere l'inciso di cui trattasi. E questi mo-

tivi, a parte quello dell'eventuale impossibilità di reperimento immediato dei giudici di sorveglianza, mi sembra che risedano anche nel fatto che il giudice di sorveglianza può trovarsi nella situazione di non avere piena contezza di ciò su cui deve decidere o esprimere il suo parere, il che comporterebbe delle remore e dei ritardi che potrebbero essere pregiudizievoli.

Questa è la ragione principale per cui aderisco pienamente all'emendamento soppressivo proposto dal Governo.

**F O L L I E R I**, *relatore alla Commissione*. Dissento del tutto da quanto ha affermato l'onorevole Sottosegretario, perchè la ragione per cui l'inciso è stato inserito nell'articolo era collegata alla giurisdizionalizzazione di qualsiasi provvedimento che riguardasse comunque il recluso, il carcerato, l'internato.

Il principio affermato rappresenta veramente una conquista; poichè però non intendo che questa nostra fatica venga vanificata con il passaggio ad altro rito di approvazione, mi rimetto alla Commissione per ciò che essa vorrà fare in ordine alla soppressione proposta dal rappresentante del Governo.

**C O P P O L A**. Il Gruppo della democrazia cristiana dichiara di aderire per convinzione alle argomentazioni addotte dal rappresentante del Governo, soprattutto a quelle fornite a chiarimento dell'indicazione del senatore Petrella. Per queste considerazioni voteremo a favore dell'emendamento proposto.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal rappresentante del Governo, tendente a sopprimere le parole: « sentito il parere del magistrato di sorveglianza ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 40, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

## CAPO VII

### MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE E REMISSIONE DEL DEBITO

#### Art. 44-*quater*.

(*Affidamento in prova al servizio sociale*)

Allorchè alla pena detentiva inflitta non segua una misura di sicurezza detentiva e la pena non superi un tempo di due anni e sei mesi ovvero di tre anni nei casi di persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o di persona di età superiore agli anni settanta, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.

Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati dell'osservazione della personalità nei casi in cui possa presumersi che le prescrizioni di cui al comma successivo siano sufficienti per la rieducazione del reo e per prevenire il pericolo che egli compia altri reati. L'osservazione può essere compiuta, su istanza dell'interessato, prima della esecuzione della pena, secondo le modalità stabilite dal provvedimento.

All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla sua dimora, alla sua libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.

Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il reo non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono occasionare il compimento di altri reati.

Nel verbale può anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in favore della vittima del suo delitto ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.

Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate.



Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.

Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza, fornendo dettagliate notizie sul comportamento del soggetto e proponendo, se del caso, la modifica delle prescrizioni.

L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.

L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale.

**FOLLIERI**, *relatore alla Commissione*. L'istituto del *probation*, così com'è previsto nell'articolo 44-*quater*, dovrebbe subire una modifica nel senso che bisognerebbe inserire una disposizione in virtù della quale i recidivi specifici possano essere ammessi all'affidamento in prova solo dopo avere espiato un terzo della pena detentiva inflitta.

Noi siamo partiti dal concetto fondamentale che non è opportuno che i condannati per esempio a due anni e quattro mesi o cinque mesi di reclusione entrino nel carcere. Ed abbiamo previsto che costoro possano essere affidati al servizio sociale, dopo che il giudice di sorveglianza ha preso in esame la loro condotta, il tipo di reato, i precedenti, tutto quello insomma che può essere valutato in sede di osservazione della personalità dell'interessato.

Se il sistema previsto può essere utile per coloro che non hanno mai delinquito e non sono mai stati nelle carceri, potrebbe essere invece controproducente per i recidivi specifici.

**FILLETTI**. Debbo esprimere parere contrario a questo articolo 44-*quater* per le ragioni già illustrate in precedenza: prima di tutto perchè a me non sembra opportuno che il *probation* sia introdotto nell'ordinamento penitenziario, cioè in un ordinamento che si occupa della esecuzione

della pena. Inoltre non mi sembra che sia opportuno istituirlo oggi, in relazione alle contingenze attuali dello stato della criminalità.

Per quanto poi riguarda i recidivi, mi sembra inopportuno che si faccia riferimento soltanto ai recidivi specifici e non a tutti i recidivi in genere.

**PRESIDENTE**. Il senatore Follieri ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo: « Per i recidivi ai sensi del n. 1 del primo capoverso dell'articolo 99 del codice penale, l'affidamento in prova è consentito solo dopo che il condannato abbia espiato un terzo della pena detentiva inflittagli ».

**PENNACCHINI**, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo si dichiara favorevole all'emendamento proposto dal relatore, ma ritiene di dover suggerire alcune modifiche: la prima di sostituire alle parole « ai sensi » le altre « di cui »; la seconda di aggiungere dopo le parole: « abbia espiato » l'altra: « almeno ».

**FOLLIERI**, *relatore alla Commissione*. Accetto i suggerimenti dell'onorevole rappresentante del Governo.

**PRESIDENTE**. L'emendamento aggiuntivo presentato dal relatore senatore Follieri deve intendersi pertanto così modificato:

« Per i recidivi di cui al numero 1 del primo capoverso dell'articolo 99 del codice penale, l'affidamento in prova è consentito solo dopo che sia stato espiato almeno un terzo della pena detentiva inflitta ».

**COPPOLA**. Poichè la materia è molto delicata e crea preoccupazioni di interpretazione, volendo tutti noi tener fede agli impegni presi in sede di Sottocommissione, ritengo sarebbe opportuna una breve sospensione della seduta, ai fini di un approfondimento.

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

59° RESOCONTO STEN. (6 dicembre 1973)

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, la seduta è sospesa.

(La seduta è sospesa alle ore 13,15 e viene ripresa alle ore 13,25).

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione*. Dato che nel codice penale si è stabilita la recidiva sempre facoltativa, è opportuno che l'emendamento da me presentato sia formulato nel seguente modo: inserire dopo il secondo comma dell'articolo 44-*quater* il seguente: « Se la pena è stata aumentata a seguito di precedente condanna a pena detentiva per reato della stessa indole, l'affidamento in prova è consentito solo quando il condannato abbia espiato almeno un terzo della pena inflitta ».

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole all'emendamento presentato dal senatore Follieri.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Follieri.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 44-*quater*, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Riprendiamo in esame l'articolo 80.

L U G N A N O . Presento un emendamento tendente a sostituire il penultimo comma dell'articolo 80 con il seguente: « Nei confronti di coloro i quali saranno inquadrati ai sensi del comma precedente, gli anni di servizio di assistente sociale prestato in modo continuativo, ai sensi del secondo comma del presente articolo, oltre i limiti di due, quattro e otto anni sono computati ai fini della progressione di carriera ».

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione*. Sono contrario.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche io sono contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Lugnano.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 80, del quale ho dato precedentemente lettura.

(È approvato).

Vi è ora una serie di correzioni di forma e di modificazioni proposte dal relatore Follieri ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento.

Il senatore Follieri propone anzitutto di sostituire il testo dell'articolo 29-*bis* con il seguente: « Le rappresentanze dei detenuti e degli internati previste dagli articoli 11 e 26 sono costituite con le modalità indicate dal regolamento interno dell'istituto ».

La contraddittorietà ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento sussisterebbe nei confronti dell'articolo 8.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del testo dell'articolo 29-*bis*.

(È approvato).

Riprendiamo in esame l'articolo 11 già approvato.

#### Art. 11.

(Attrezzature per attività di lavoro,  
di istruzione e di ricreazione)

Negli istituti penitenziari devono essere approntati locali e attrezzature idonee per lo svolgimento di attività lavorative, di istruzione scolastica e professionale, ricreative, culturali e di ogni altra attività in comune.

Gli istituti devono inoltre essere forniti di una biblioteca costituita da libri e periodici.

Alla gestione del servizio di biblioteca partecipano rappresentanti dei detenuti e degli internati scelti con le modalità indicate nel regolamento dell'istituto.

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

59° RESOCONTO STEN. (6 dicembre 1973)

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Al terzo comma di detto articolo occorre sopprimere le parole: « scelti con le modalità indicate nel Regolamento dell'istituto ».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento soppressivo di cui ha dato lettura il relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 11 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 13.

(Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati)

Il numero dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni deve essere limitato e, comunque, tale da favorire l'individualizzazione del trattamento.

L'assegnazione dei condannati e degli internati ai singoli istituti e il raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto sono disposti con particolare riguardo alla possibilità di procedere ad un trattamento rieducativo comune e all'esigenza di evitare influenze nocive reciproche.

È assicurata la separazione degli imputati dai condannati e internati, dei giovani al disotto dei venticinque anni dagli adulti, dei condannati dagli internati e dei condannati all'arresto dai condannati alla reclusione.

È consentita, in particolari circostanze, la ammissione di detenuti e di internati ad attività organizzate per categorie diverse da quelle di appartenenza.

Le donne sono ospitate in istituti separati o in apposite sezioni di istituto.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Abbiamo stabilito all'articolo 40 che per i trasferimenti bisogna tener conto della vicinanza del luogo di residenza dei congiunti, occorre dunque precisarlo anche nel caso di prima assegnazione. Proporrè, per-

ciò che il secondo comma dell'articolo 13 stabilisse che il raggruppamento dei condannati e degli internati nei singoli istituti e nelle sezioni di ciascun istituto è disposto con particolare riguardo alla vicinanza del luogo di residenza dei congiunti.

PETRELLA. Lasciamo il secondo comma così com'è e cioè riguardante il raggruppamento dei condannati e degli internati in relazione al trattamento rieducativo comune e all'esigenza di evitare influenze nocive reciproche. È preferibile stabilire con un altro comma la vicinanza al luogo di residenza dei congiunti. Mi permetterei di suggerire che si facesse riferimento al contenuto dell'articolo 40, nel quale è regolato il trasferimento, onde attuare un perfetto parallelismo.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Il comma aggiuntivo potrebbe, allora, essere il seguente: « Per le assegnazioni si applicano le disposizioni previste dal secondo comma dell'articolo 40 ».

PRESIDENTE. Possiamo dire: « Per le assegnazioni si applica la disposizione prevista dall'articolo 40 ».

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Io direi: « Per le assegnazioni si applicano, finchè è possibile, i criteri... ».

PRESIDENTE. Naturalmente si applicano sia per i detenuti che per gli internati.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Naturalmente si può dire: « saranno tenuti presenti i criteri... », ma sempre lasciando una possibilità di decidere.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Allora diciamo: « Nelle assegnazioni dei detenuti e degli internati sono tenuti presenti i criteri previsti dal secondo comma dell'articolo 40 ».

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

59° RESOCONTO STEN. (6 dicembre 1973)

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Questo consente anche la possibilità di ricorso al Consiglio di Stato per qualsiasi tipo di trasferimento.

PRESIDENTE. Vorrei che la norma venisse formulata in modo preciso.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Adotterei questa dizione: « Per le assegnazioni dei detenuti e degli internati ai singoli istituti, saranno applicati di norma i criteri di cui al secondo comma dell'articolo 40 ».

GALANTE GARRONE. Allora bisognerebbe inserire anche nella rubrica dell'articolo la parola « assegnazione ».

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. La rubrica dovrebbe essere così modificata: « Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati ».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento tendente ad aggiungere alla fine del secondo comma dell'articolo 13 le seguenti parole: « Per le assegnazioni sono, inoltre, applicati di norma i criteri di cui al secondo comma dell'articolo 40 ».

(È approvato).

Metto ai voti la rubrica dell'articolo che risulta così modificato: « Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 13, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 46.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Il primo comma che abbiamo approvato recita: « Sono espiaate in regime di semilibertà la pena dell'arresto e la pena del-

la reclusione non superiore a sei mesi, semprechè il condannato non sia affidato in prova al servizio sociale ».

Per adeguare la formulazione a quella del comma successivo, il testo del primo comma dovrebbe essere così modificato: « Possono essere espiaate in regime di semilibertà la pena dell'arresto e la pena della reclusione non superiore a sei mesi, semprechè il condannato non sia affidato in prova al servizio sociale ».

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A me interessava che fosse previsto il provvedimento motivato dal giudice di sorveglianza; comunque sono d'accordo.

PRESIDENTE. Ma l'articolo poi dice: « Fuori dei casi previsti dal precedente articolo e dal precedente comma, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena ».

Anche qui, allora, bisognerebbe aggiungere « con provvedimento motivato... ». Quindi, ci sarebbe la contraddizione.

Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti, in sede di coordinamento, la modifica proposta dal relatore al primo comma dell'articolo 46.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo 46, quale risulta con la modifica testè approvata:

#### Art. 46.

(Ammissione facoltativa alla semilibertà)

Possono essere espiaate in regime di semilibertà la pena dell'arresto e la pena della reclusione non superiore a sei mesi, semprechè il condannato non sia affidato in prova al servizio sociale.

Fuori dai casi previsti dal precedente articolo e dal precedente comma, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena.

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

59° RESOCONTO STEN. (6 dicembre 1973)

Per il computo della durata delle pene non si tiene conto della pena pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva, convertita a norma di legge.

L'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento e al fine di favorire il graduale reinserimento del soggetto nella società.

Lo metto ai voti.

(*E approvato*).

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Avendo oggi la Commissione introdotto con l'articolo 44-*quater* una norma di aggravamento per i recidivi specifici, sorge la necessità di un coordinamento con l'articolo 50 (libertà condizionale) nel quale, su proposta del senatore Galante Garrone, fu soppresso il penultimo comma che prevedeva l'aumento di pena per i recidivi. Ritengo quindi che sia necessario ripristinare il comma soppresso.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo si dichiara favorevole alla proposta del relatore tendente a ripristinare il penultimo comma dell'articolo 50.

PRESIDENTE. Do lettura del penultimo comma dell'articolo 50, che il relatore senatore Follieri chiede di reintrodurre nell'articolo:

« Quando sia stata aumentata la pena per effetto della recidiva prevista dall'articolo 99 del codice penale il condannato, per essere ammesso alla libertà condizionale, deve avere scontato non meno di due terzi della pena inflittagli ».

Alla proposta del senatore Follieri il Governo si è dichiarato favorevole.

Metto ai voti la proposta del senatore Follieri.

(*E approvata*).

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Poichè nel testo sono state trasferite le disposizioni del codice penale relative all'esecuzione delle pene, si rende necessario

inserire dopo l'articolo 44-*bis* due articoli aggiuntivi riproducenti rispettivamente il testo degli articoli 212 e 214 del codice penale, il secondo logicamente nella stesura già approvata dalla Commissione in sede di discussione del disegno di legge di riforma del predetto codice.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo si dichiara favorevole a questa proposta del relatore.

PRESIDENTE. Il relatore senatore Follieri propone i seguenti due articoli aggiuntivi da inserire dopo l'articolo 44-*bis*. Il Governo si è dichiarato favorevole alla proposta. Ne do lettura:

« Art. ... — (*Casi di sospensione o di trasformazione di misure di sicurezza*). — La esecuzione di una misura di sicurezza applicata a persona imputabile è sospesa se questa deve scontare una pena detentiva, e riprende il suo corso dopo l'esecuzione della pena.

Se la persona sottoposta a una misura di sicurezza detentiva è colpita da un'infermità psichica, il giudice ne ordina il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, ovvero in una casa di custodia.

Ferme restando le disposizioni speciali previste per i minorenni, quando sia cessata l'infermità, il giudice, accertato che la persona è socialmente pericolosa, ordina che essa sia assegnata ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro, se non crede di sottoporla a libertà vigilata.

Se l'infermità psichica colpisce persona sottoposta a misura di sicurezza non detentiva o a cauzione di buona condotta, e l'infermo viene ricoverato in un ospedale psichiatrico, cessa l'esecuzione di dette misure. Nondimeno, se si tratta di persona sottoposta a misura di sicurezza personale non detentiva, il giudice, cessata l'infermità, procede a nuovo accertamento ed applica una misura di sicurezza personale non detentiva qualora la persona risulti ancora pericolosa ».

« Art. ... — (*Inosservanza delle misure di sicurezza detentive*). — Nel caso in cui la persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva si sottrae volontariamente all'esecuzione di essa, il giudice, valutate le circostanze, può disporre che il periodo minimo di durata ricomincia a decorrere dal giorno in cui è data nuovamente esecuzione alla stessa misura di sicurezza. Qualora la sottrazione volontaria alla misura di sicurezza si ripeta, il giudice dispone senz'altro che il periodo predetto ricominci a decorrere dal giorno in cui viene data nuova esecuzione alla misura di sicurezza.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano nel caso di persona ricoverata in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e di custodia ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il primo articolo aggiuntivo proposto dal relatore senatore Follieri.

(*È approvato*).

Metto ai voti il secondo articolo aggiuntivo proposto dal senatore Follieri.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'esame dell'articolo 84 che avevamo accantonato. Ne do lettura nel testo proposto dalla Sottocommissione:

#### Art. 84.

(*Norme abrogate*)

Sono abrogati gli articoli 176, 177, 188, 212, 213 e 214 del codice penale, nonchè il capo II del titolo V, primo libro, dello stesso codice. L'intestazione del titolo predetto è sostituita dalla seguente: « Della applicazione e modificazione della pena ». Sono soppresse la successiva indicazione del capo I e la intestazione del medesimo.

Poichè nessuno chiede di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Abbiamo pertanto concluso l'esame degli articoli del disegno di legge.

Occorre ora procedere alla nomina del relatore che dovrà predisporre la relazione per l'Assemblea. Propongo che tale incarico sia conferito al senatore Follieri, che ha svolto la funzione di relatore alla Commissione.

Poichè nessuno fa obiezioni, così rimane stabilito.

**P E N N A C C H I N I**, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Desidero esprimere la gratitudine del Governo a tutti gli onorevoli commissari che hanno partecipato alla redazione del nuovo ordinamento penitenziario, che, anche se è, come qualunque cosa umana, sempre perfettibile, rappresenta veramente una importante conquista per la nostra società. Un ringraziamento particolare va a lei, onorevole Presidente, che con tanta serenità, competenza e precisione di interventi ha reso possibile l'approvazione in tempi relativamente brevi, data la delicatezza dell'argomento, del disegno di legge.

**P R E S I D E N T E**. Sento anch'io il dovere di ringraziare tutti gli onorevoli commissari per il prezioso contributo da essi prestato e il rappresentante del Governo per aver offerto la massima comprensione possibile a questa esigenza di civiltà del Paese.

*La seduta termina alle ore 14,20.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici  
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO